

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3723

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROVANTINI, DONAZZON, MACCIOTTA, MONTESSORO, QUERCINI,
BORGHINI, BELLOCCHIO, PRANDINI, AULETA, GRILLI, FILIPPINI
GIOVANNA, CAPRILI, MOTETTA, SANNELLA, FRANCESE, SOLAROLI,
MINOZZI, CHERCHI, CAVAGNA, PASCOLAT, SANFILIPPO, RECCHIA,
STRADA, PICCHETTI, DI PIETRO, RONZANI, PETROCELLI**

Presentata il 15 marzo 1989

Norme per il finanziamento e la gestione del fondo asse-
gnato all'Artigiancassa per gli interventi sui programmi
delle imprese artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'aumento del tasso di interesse sul credito ordinario corrisponde il blocco del credito agevolato per gli investimenti della piccola impresa in generale e dell'impresa artigiana. Ciò per effetto delle scelte del Governo.

Nel primo caso, per effetto dell'aumento di un punto, del tasso di sconto, deciso dal Tesoro, si è provocato l'aumento del tasso di interesse. Ciò avviene in una situazione di blocco di tutto

il sistema del credito agevolato e di quello degli incentivi alle piccole imprese per l'esaurimento di tutte le leggi o di loro fondi.

In questo quadro si è determinato anche il blocco dell'attività dell'Artigiancassa, cioè del solo strumento che consente di finanziare con tasso agevolato gli investimenti delle imprese artigiane. Ciò è dovuto al fatto che il Governo, a tre mesi dall'approvazione della legge fi-

nanziaria non ha provveduto a presentare il disegno di legge di spesa del fondo previsto in bilancio per l'Artigiancassa.

Il Parlamento ha approvato la legge finanziaria prevedendo un fondo di 240 miliardi di lire nel triennio per l'Artigiancassa, al fine di ridurre i tassi di interesse a carico delle imprese artigiane negli investimenti produttivi.

La piccola impresa ha bisogno di finanziare programmi di investimento, progetti di sviluppo che diano risposte alla questione generale del lavoro, essendo sottocapitalizzata o non essendo impresa di capitali ma di lavoro, come nel caso dell'artigianato e non potendo più accedere ad alcun finanziamento, ad alcun credito.

L'impresa artigiana non trova credito all'Artigiancassa perché questa ha esaurito i fondi, non può accedere allo sportello bancario perché quel credito costa troppo, non ha mai avuto accesso ad altri canali come la borsa: per l'impresa artigiana tutti gli sportelli sono chiusi.

L'alto costo del denaro, tra i più alti d'Europa, non solo non rende accessibile il credito alle piccole imprese, ma preclude la competitività all'intero sistema dell'impresa diffusa.

C'è dunque una linea del Governo che non solo colpisce l'imprenditorialità diffusa, ma dà un duro colpo all'economia generale del paese.

Onorevoli colleghi, noi vi sottoponiamo una proposta di legge che risponde all'obiettivo già fissato dal Parlamento, con la legge finanziaria, di attribuire i fondi all'Artigiancassa per consentire accesso al credito agevolato da parte delle imprese artigiane. Vi chiediamo cioè di approvare rapidamente un progetto di legge di spesa per quanto già previsto dalla finanziaria. Un atto dovuto. L'attuazione di una legge del Parlamento che non può essere messa in discussione da una manovra del Tesoro.

Naturalmente questa proposta di legge non dà la risposta a tutti i problemi della piccola impresa e dell'impresa artigiana. Questa risposta può venire dalla

ripresa dell'iter legislativo interrotto il 29 luglio dello scorso anno, quando la Commissione attività produttive, commercio e turismo, ha approvato un testo unificato di proposte di legge che reca « Norme per lo sviluppo e l'innovazione della piccola e media impresa ». Il Parlamento, nella legge finanziaria, ha previsto un finanziamento di 2.100 miliardi per questa legge. Il Governo sta però impedendo al Parlamento di approvare una legge che, partendo dalle 17 proposte di legge presentate dal PCI, dalla DC e dal PSI deve dare risposte ai problemi della piccola impresa.

Occorre una manovra economica diversa, a cominciare da quella fiscale, capace di dare sostegno effettivo alla piccola impresa sul terreno dell'innovazione e su quello della competitività in vista delle scadenze del 1992.

Sappiamo sin d'ora che anche quando il Parlamento approvasse questa proposta di legge, l'Artigiancassa non disporrebbe comunque delle risorse necessarie per dare completa risposta alle richieste del sistema delle imprese artigiane, le quali lo scorso anno hanno presentato richieste, all'Artigiancassa, per 5.500 miliardi di lire, con un aumento del 10 per cento rispetto all'anno precedente. Da parte sua l'Artigiancassa ha potuto corrispondere per « agevolare » il credito, con circa 5.000 miliardi. Per quanto riguarda il 1989 siamo già dinanzi ad un aumento delle domande che lascia prevedere il raggiungimento di oltre 6.000 miliardi.

Si pone così il duplice problema di avere finanziamenti e di fissare criteri di selezione trasparente con parametri automatici.

Con questo articolato proponiamo: attraverso l'articolo 1 di trasferire all'Artigiancassa i fondi previsti dalla legge finanziaria; con l'articolo 2 di indicare un meccanismo molto snello e rispettoso delle prerogative dei diversi livelli istituzionali per la operatività del fondo: il Ministro del tesoro, che indica le soglie del tasso di interesse; il Consiglio nazionale dell'artigianato che indica i criteri

per le decisioni dell'Artigiancassa; ma soprattutto le regioni che in base alla legge quadro 8 agosto 1985, n. 443, determinano, con delibere dei consigli regionali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore, i criteri e gli obiettivi da perseguire nel proprio territorio; si determina inoltre il *plafond* a disposizione dell'Artigiancassa per le singole imprese artigiane, nella misura di 500 milioni.

Spetta alle regioni decidere come intervenire a sostegno, con quale tasso di interesse, a quale fine, indicare le priorità e su queste determinare *plafond* e tassi di interesse diversi.

In attesa della riforma dell'Artigiancassa per la quale occorre un provvedimento di legge apposito si prevede che la regione possa, con delibera del consiglio regionale, formare dei comitati di gestione del fondo Artigiancassa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

ART. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 viene gestito dall'Artigiancassa per ridurre il tasso di interesse sul credito concesso alle imprese artigiane.

2. Con decreto del Ministro del tesoro è determinata la soglia minima del tasso di interesse a carico delle imprese artigiane.

3. Il *plafond* massimo dell'intervento dell'Artigiancassa per ogni impresa artigiana è elevato a 500 milioni di lire.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base alle indicazioni del Consiglio nazionale dell'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, vengono indicati i parametri per ripartire i fondi dell'Artigiancassa, formulati gli indirizzi programmatici, fissate le quote riservate per le aree del Mezzogiorno, i criteri per la gestione di tale fondo.

5. Spetta ai consigli regionali determinare gli obiettivi programmatici per l'Artigiancassa, definire le priorità di intervento ed i criteri di gestione, determinando con proprie delibere le diverse quote di riduzione del tasso di interesse, a carico delle imprese artigiane.

6. In ogni regione è costituito un comitato regionale di gestione del fondo Artigiancassa che sostituisce nelle funzioni i comitati tecnici regionali. Il comitato è presieduto dal presidente della regione o suo delegato ed è costituito dai rappresentanti della regione, dell'Artigiancassa e delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese artigiane. Con delibera del consiglio regionale viene determinata la composizione del comitato e ne vengono eletti i membri.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.